



## COMUNE DI CASTELLO TESINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46

#### della Giunta Comunale

**Oggetto: concessione in uso alpeggio di Malga Sternozzena C.C. Castello Tesino.  
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle **ore 20:26** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| GRAZIELLA MENATO     | SINDACA      |
| FABIO FRANCESCHINI   | VICE SINDACO |
| MANUEL ZOTTA         | ASSESSORE    |
| MASSIMILIANO MARTINI | ASSESSORE    |

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale supplente Alberto Giabardo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Menato Graziella** nella sua qualità di **Sindaca** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: concessione in uso alpeggio di Malga Sternozzena C.C. Castello Tesino. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale, nonché il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente ai sensi art. 185 e art. 187 del vigente Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 02;

Esaminata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 08.08.2024 avente per oggetto: approvazione Regolamento per l'esercizio degli usi civici;

Avuta lettura delle seguenti deliberazioni giuntali mediante le quali è stato disposto di sospendere il vincolo di uso civico e concedere in uso tali alpeggi per il periodo precedente: n. 26-27-28 del 26.02.2019, n. 89 del 10.05.2022, n. 94 del 12.05.2022;

Avuta lettura del comma 4 bis dell'art. 25 della L.P. n. 4/2003 (Legge provinciale sull'agricoltura) il quale dispone che "i pascoli montani di proprietà dei Comuni e i pascoli gravati di Uso civico appartenenti ..., sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto dello schema tipo di disciplinare tecnico – economico predisposto dalla Giunta medesima. È comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico".

Viste le norme emanate a tal fine dalla Provincia Autonoma di Trento con Deliberazione G.P. n. 731 dd. 06.05.2015, avente ad oggetto "Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico – economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25 comma 4 bis della L.P. n° 4/2003 - approvazione delle linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della L.P. n. 23/1990; istituzione delle schedario provinciale dei pascoli";

Dato atto che lo stesso professionista, al fine di perseguire la migliore conservazione del pascolo in C.C. Castello con il carico ottimale di bestiame da alpeggiare in relazione alle caratteristiche del pascolo, ha provveduto a presentare, al prot. n. 773 del 22.01.2025, un piano di suddivisione dello stesso in cinque unità di pascolo (UPAS), come da schede di malga e disciplinari tecnico-economici;

Avuta lettura della propria deliberazione n. 15 del 22.01.2025 mediante la quale è stato disposto di:

1. di approvare la suddivisione dei pascoli in C.C. Castello Tesino nei cinque alpeggi di Malga Cavallara, Valfontane, Sternozzena, Orena – Viosa e Tolvà al fine di perseguire la migliore conservazione del pascolo, così come descritta nei disciplinari tecnico-economico per la concessione in uso degli alpeggi e nella cartografia allegata al disciplinare stesso;
2. di approvare i relativi disciplinari tecnico-economico per la concessione in uso degli alpeggi e le relative cartografie;
3. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005 e per le ragioni meglio specificate in premessa, per il periodo di sei anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione - il vincolo di uso civico esistente per l'alpeggio di Malga Cavallara, Valfontane, Sternozzena, Orena – Viosa e Tolvà in C.C. Castello Tesino, così come individuati sopra, allo scopo di concederli in uso per il medesimo periodo;
4. di indire aste aperte a tutti coloro hanno i requisiti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione di quanto disposto dagli artt. 19 e 39 della L.P. 23/1990, ponendo a base

di gara il valore di mercato del canone di concessione determinato nella perizia di stima richiamata in premessa, per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Cavallara, Valfontane, Sternozzena, Orena – Viosa e Tolvà in C.C. Castello Tesino per il periodo di sei anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;

5. di approvare gli schemi di contratto di concessione in uso che si compongono di n. 18 articoli, gli schemi di disciplinare tecnico – economico completi di cartografia per la concessione in uso degli alpeggi che si compongono di n. 29 articoli, gli schemi di avviso di asta e relativi allegati A-B-C che si compongono di n. 15 articoli, che si rimettono tutti agli atti.

6. di dare mandato al Segretario comunale di avviare la gara, disponendo la pubblicazione all'albo comunale degli atti di gara per il periodo di 15 giorni.

7. di stabilire che le risorse finanziarie derivanti dalla concessione degli alpeggi verranno utilizzate in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della L.P. 6/2005.

Visto l'avviso di asta prot. n. 822 del 24.01.2025 pubblicato dal 24.01.2025 al 10.02.2025 nonché il chiarimento prot. n. 1014 del 30.01.2025 pubblicato fino al 10.02.2025.

Dato atto che tale avviso d'asta fissava il termine delle ore 12.00 del 10.02.2025 per la presentazione di offerte;

Tenuto conto che entro tale termine sono pervenuti i seguenti plichi:

- prot. n. 1347 del 10.02.2025 offerta per concessione in uso dell'alpeggio di Malga Sternozzena.

Avuta lettura della propria deliberazione n. 32 del 12.02.2025 avente per oggetto: Concessione in uso alpeggi in C.C. Castello Tesino. Nomina Commissione Giudicatrice Tecnica.

Avuta lettura dei seguenti verbali di gara nell'ambito dell'asta in oggetto:

- verbale n. 1 del 19.02.2025 della Commissione Giudicatrice Tecnica;
- verbale n. 1 del 19.02.2025 della Commissione di gara con il quale si è provveduto a stilare la seguente graduatoria finale delle offerte risultate idonee:

| graduatoria | prot. n.            | Soggetto offerente                      | Punteggio offerta tecnica | Punteggio offerta economica | Punteggio complessivo | Canone offerto |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1°          | 1347 del 10.02.2025 | Tanji Khaled<br>Volpago del Montello TV | 40                        | 30                          | 70                    | € 8.500,00     |

Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 3 della L. 168/2017, dell'art. 1 della L.P. 6/2005 e dell'art. 823 del c.c., i beni con annotazione del vincolo di uso civico sono assimilabili ai beni demaniali. Ne discende che dopo il periodo di sospensione del diritto di uso civico e quindi di assegnazione a terzi del godimento tali beni rientrano nella condizione di demanialità in quanto beni collettivi destinati a soddisfare i bisogni degli aventi diritto di uso civico e non possono formare oggetto di diritti di terzi di alcun tipo; pertanto, il tipo contratto di assegnazione a terzi del godimento non può essere l'affittanza ma bensì la concessione;

Rilevato che l'attività zootecnica nei territori alpini svolge anche una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti salubri e di qualità, la prevenzione da calamità naturali quali valanghe, frane, incendi, permettendo altresì il consumo di biomassa nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali (particolarmente adatte ai pascoli locali) in pericolo di estinzione, il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini;

Dato atto che con la citata deliberazione giunta n. 15 del 22.01.2025 sono stati approvati gli schemi di contratto di concessione in uso per tutti e cinque gli alpeggi;

Ritenuto altresì di far propria la prescrizione contenuta nel verbale n. 1 del 19.02.2025 della Commissione Giudicatrice Tecnica;

Ritenuti tali verbali meritevoli di approvazione;

Tenuto conto che l'avviso di asta prot. n. 822 del 24.01.2025 prevede al punto 2. la possibilità per il concessionario precedente di esercitare la prelazione agraria ai sensi dell'art. 4 bis della L. 203/1982;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva allo scopo di dare pronta attuazione al procedimento amministrativo sotteso;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto:

- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- la L.P. 14 giugno 2005, n. 6;
- il D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;

#### DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara nell'ambito dell'asta per la concessione dell'alpeggio di Malga Sternozzena C.C. Castello Tesino, che si rimettono agli atti:

- verbale n. 1 del 19.02.2025 della Commissione Giudicatrice Tecnica;
- verbale n. 1 del 19.02.2025 della Commissione di gara con il quale si è provveduto a stilare la seguente graduatoria finale delle offerte risultate idonee:

| graduatoria | prot. n.            | Soggetto offerente                      | Punteggio offerta tecnica | Punteggio offerta economica | Punteggio complessivo | Canone offerto |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1°          | 1347 del 10.02.2025 | Tanji Khaled<br>Volpago del Montello TV | 40                        | 30                          | 70                    | € 8.500,00     |

2. di aggiudicare provvisoriamente la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Sternozzena C.C. Castello Tesino all'Azienda Agricola di Tanji Khaled con sede in Volpago del Montello (TV) C.F./P.I. TNJKLD96L10L736O avverso il canone annuo di concessione pari ad euro 8.500,00;

3. di dare atto che l'aggiudicazione dell'alpeggio di Malga Sternozzena C.C. Castello Tesino è soggetta alla condizione risolutiva dell'eventuale esercizio della prelazione agraria da parte del precedente concessionario, ex dell'art. 4 bis della L. 203/1982, così come prevista nell'avviso di asta prot. n. 822 del 24.01.2025; di dare atto altresì che tale aggiudicazione diverrà definitiva solo in seguito all'avvenuta positiva verifica della sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara;

4. di incaricare in seguito il Sindaco di sottoscrivere con il concessionario il contratto di concessione dell'alpeggio approvato con deliberazione giuntale n. 15 del 22.01.2025, da integrare con gli elementi accidentali che si rendessero necessari per il buon esito del procedimento amministrativo;
5. di inoltrare il presente provvedimento al precedente concessionario ai fini dell'eventuale esercizio della prelazione agraria ex dell'art. 4 bis della L. 203/1982.
6. è soggetta alla condizione risolutiva dell'eventuale esercizio della prelazione agraria da parte del precedente concessionario, ex dell'art. 4 bis della L. 203/1982
7. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- 1. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; e ss.mm.ii.;*
- 2. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni ai sensi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- 3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.*

Letto, approvato e sottoscritto.

|                                       |  |                                                                |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| La Sindaca<br><i>Graziella Menato</i> |  | il Segretario Comunale<br>supplente<br><i>Alberto Giabardo</i> |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*